

# BREVETTO EUROPEO (EPC)

**DURATA DEL BREVETTO – COSTITUZIONE – SCOPO – DEPOSITO – RICERCA DI ANTERIORITÀ – ESAME DI MERITO – OPPOSIZIONE**

## Durata del brevetto

Il brevetto dura **20 anni** a partire dalla data del deposito, o di priorità, della domanda ed è soggetto ad alcune tasse pagabili all'atto del deposito e ad una tassa annuale di mantenimento in vita, pagabile secondo le normative nazionali.

*Torna all'inizio*

## Costituzione

Nasce con la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (EPC), ratificata in Italia nel 1978, stipulata tra un nucleo originali di stati europei ed esteso nel corso degli anni fino a comprendere attualmente 34 Stati membri (contraenti): AT Austria, BE Belgio, BG Bulgaria, CH Svizzera, CY Cipro, CZ Repubblica Ceca, DE Germania, DK Danimarca, EE Estonia, ES Spagna, FI Finlandia, FR Francia, GB Gran Bretagna, GR Grecia, HR Croazia, HU Ungheria, IE Irlanda, IS Islanda, IT Italia, LI Liechtenstein, LT Lituania, LU Lussemburgo, LV Lettonia, MC Monaco, MT Malta, NL Olanda, NO Norvegia, PL Polonia, PT Portogallo, RO Romania, SE Svezia, SI Slovenia, SK Slovacchia, TR Turchia.

Esistono poi dei cosiddetti stati di estensione e cooperazione che pur non facendo parte di EPC riconoscono i brevetti europei a livello nazionale, godendo di un trattamento di favore; essi sono: AL Albania, BA Bosnia e Erzegovina, MK ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, RS Serbia (dal 26/09/2006).

Inoltre, la Macedonia MK è stata espressamente invitata ad accedere a EPC.

Il 13 Dicembre 2007 è entrato ufficialmente in vigore il dispositivo dell'Atto di revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo datato 29 Novembre 2000 (EPO 2000).

*Torna all'inizio*



## Scopo

L'articolo 2 della Convenzione (EPC) recita espressamente:

*I brevetti concessi in virtù di questa Convenzione saranno chiamati Brevetti Europei. Il Brevetto Europeo, in ciascun Stato Contraente per il quale è rilasciato, ha lo stesso effetto ed è soggetto alle stesse condizioni di un brevetto nazionale rilasciato da quello Stato, a meno che non sia altrimenti previsto da questa Convenzione.*

*Torna all'inizio*

## Deposito

L'iter di brevettazione europea inizia con il deposito di una domanda di brevetto europeo in una delle tre lingue ufficiali, a scelta del depositante: Inglese, francese, e tedesco presso la sede centrale di Monaco in Germania o il dipartimento staccato dell'Aia in Olanda, oppure anche presso l'UIBM, che a sua volta s'incarica di trasmetterla all'Ufficio Europeo (EPO) di Monaco. La domanda europea potrà rivendicare la data di priorità del primo deposito entro i 12 mesi dallo stesso. Nel caso di primo deposito occorre rispettare le restrizioni imposte dalla legge italiana. Il deposito della domanda comporta il pagamento di alcune tasse di deposito e di designazione degli stati interessati, più il pagamento di una tassa per la ricerca di eventuali anteriorità.

*Torna all'inizio*

## Ricerca di anteriorità

La ricerca di anteriorità viene svolta da esaminatori esperti nell'interrogazione di grossi archivi elettronici collezionanti i testi di brevetto, o le semplici domande pubblicate, provenienti dai vari uffici nazionali; nonché la letteratura tecnica specialistica nel settore dell'invenzione (articoli, atti di convegno, tesi, standards, ecc.).

Il passo successivo consiste nella spedizione da parte dell'Ufficio Europeo (EPO) di un Rapporto di Ricerca con l'elenco delle anteriorità ritenute più prossime, dove per ciascuna di esse vengono segnalate le parti maggiormente pertinenti con l'indicazione delle rivendicazioni alle quali sono opposte. E' prassi che l'EPO alleggi una prima comunicazione sulla validità dell'invenzione alla luce delle anteriorità evidenziate, mettendo con ciò il mandatario in grado di capire quale strategia sia meglio perseguire. Dopo 18 mesi dalla data del deposito europeo, o dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata assieme al rapporto di ricerca, qualora disponibile.

*Torna all'inizio*



## Esame di merito

Entro sei mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca il depositante (Applicant) può richiedere un esame di merito sulla validità dell'invenzione. Allo scopo di accelerare la procedura, è possibile nonché consigliabile allegare alla domanda d'esame gli eventuali emendamenti alle rivendicazioni ed in minor misura alla descrizione, accompagnati da una lettera di risposta alla prima comunicazione dell'esaminatore. In mancanza di ciò le obiezioni annesse al rapporto di ricerca vengono ribadite tali e quali in sede di esame. L'iter d'esame (comunicazioni d'Ufficio e relative risposte), così come tutte le procedure in seno all'EPO, viene regolato da una rigorosa tempistica stabilita nella regolamentazione e comunicata nell'atto in questione. Il mancato rispetto di un limite temporale comporta la perdita della domanda. Come regola standard l'EPO presume che l'Applicant intenda abbandonare la domanda. L'iter d'esame si conclude con due possibili risultati: la domanda supera l'esame e di conseguenza un corrispondente brevetto europeo verrà rilasciato (granted), oppure la domanda non supera l'esame e verrà rifiutata. Nel primo caso occorrerà pagare una tassa per il rilascio e la pubblicazione, ed espletare alcune formalità aggiuntive come la traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiali. Nel secondo caso occorre valutare se esistono gli estremi per il deposito di motivazioni d'Appello tendenti a far annullare o modificare la decisione sfavorevole.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della menzione di rilascio nel bollettino europeo dei brevetti occorre effettuare il deposito delle traduzioni richieste dai vari Uffici nazionali ed il pagamento di una modesta tassa nazionale per la trasformazione del brevetto europeo in altrettanti brevetti nazionali negli stati designati, pena decadenza dello stesso in quegli stati per cui non si è provveduto in tempo, salvo eventuali proroghe concesse dalle varie regolamentazioni nazionali. Dalla durata effimera del brevetto europeo (in quanto tale) si evince come questo titolo non conferisca un diritto di esclusiva negli stati designati, ma bensì si riveli un utile strumento di unificazione delle procedure di brevettazione.

*Torna all'inizio*

## Opposizione

Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della menzione di rilascio nel bollettino europeo dei brevetti, chiunque può opporsi al rilascio depositando fondate motivazioni tendenti a far annullare il brevetto concesso o almeno a limitare l'ambito di protezione delle rivendicazioni. L'esito dell'opposizione può essere appellato. Il vantaggio dell'opposizione è quello di fornire una procedura centralizzata rivolta al brevetto europeo



anche se nel contempo esso si è trasformato in un fascio di brevetti nazionali. L'esito dell'opposizione si riflette automaticamente sui brevetti nei singoli paesi, ad esempio, se il brevetto europeo opposto dovesse essere dichiarato nullo, allora anche i corrispondenti brevetti nazionali verrebbero annullati di riflesso. Passati i nove mesi senza aver ricevuto menzione alcuna di opposizione, il proprietario del fascio di brevetti nazionali derivanti dal deposito europeo può confidare sulla loro validità. In teoria un terzo interessato potrebbe ancora contestare la validità del brevetto, ma potrebbe farlo disgiuntamente per i singoli brevetti nazionali davanti alla magistratura di ogni singolo stato.

*Torna all'inizio*

